

Avv. Maria Olimpia d'Amore
Corso Italia n. 15
76125 T R A N I

TRIBUNALE DI TRANI
Sez. fallimentare

Nota di deposito

Procedura di liquidazione controllata di Tatoli Leonardo

R.G. n. 23/2024

G.d.: dott. Giuseppe Rana

La sottoscritta avv. Maria Olimpia d'Amore, nominata liquidatore nella procedura emarginata

DEPOSITA

Stato passivo, osservazioni al progetto di stato passivo di Agenzia Entrate e Riscossioni .

Trani, 14.12.2024

Avv. Maria Olimpia d'Amore



Stato Passivo Esecutivo - Insinuazioni Tempestive – Liquidazione Controllata di Tatoli Leonardo- Tribunale di Trani R.G. 23/2024
G.D. dott. Giuseppe Rana
Liquidatore avv. Maria Olimpia d’Amore

N.	CREDITORI	INSINUAZIONI				PROGETTO			AMMISSIONE		
		Prededuzione	Privilegio	Chirografo	Non Precisato	Prededuzione	Privilegio	Chirografo	Prededuzione	Privilegio	Chirografo
		€ 3.791,32	In subordine € 3.791,32			€ 3.791,32	€ 3.791,32			€ 3.791,32	
1	Avv. Filomena Baldino- advisor Pec: filomena.baldino@pec.ordineavvocatitrani.it	RICHIESTA DEL CREDITORE: € 3791,32 in prededuzione ovvero in subordine in privilegio ex art 2751 bis n. 2 cc L’importo di € 3.791,32 è stato richiesto per compensi maturati in relazione all’attività professionale prestata per il debitore in qualità di adivisor giusta preventivo sottoscritto.				€ 3.791,32 proposti in privilegio ex art 2751 bis n. 2 cc			€ 3.791,32 ammessi in privilegio ex art 2751 bis n. 2 cc		
2	Agenzia delle Entrate Riscossione PEC:pug.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it		€ 2.111.090,55	€ 64.627,26			€ 0	€ 0		€ 1.924.718,18	€ 250.999,63
		RICHIESTA DEL CREDITORE: € 2.111.090,55 in privilegio grado 18 artt. 2752 2749 cc. e n. 18 art. 2778 c.c. € 64.627,26 in chirografo L’importo di € 2.175.711,81 (di cui € 1.924.718,18 quale somma iscritta a ruolo, € 66.558,09 per interessi di mora alla data del deposito della domanda di apertura della liquidazione; € 179.214,88 per accessori di legge /oneri di riscossione; € 5.220,78 per spese esecutive, € 5,88 per spese di notifica) viene richiesto per imposte ILOR e IRPEF e accessori risalenti all’anno 1983, iscritte a ruolo				Proposta del liquidatore: € 00 Si propone l’esclusione del credito atteso che l’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha fornito alcun elemento anche documentale idoneo a dimostrare, in relazione al credito medesimo, la notifica della cartella di sussistenza di atti interruttivi del decorso dei termini di decadenza e/o prescrizione del diritto di credito			Lette le osservazioni al progetto di stato passivo inviate da AER con pec dell’11.11.2024 ed esaminata la documentazione alle stesse allegata tesa a dimostrare l’interruzione dei termini di prescrizione e/o decadenza dell’azione esecutiva, considerato che AER nulla ha eccepito e/o dedotto in merito alle eccezioni del liquidatore sulla collocazione in chirografo degli interessi di mora Si ammette: € 1.924.718,18 in privilegio grado		



		nel 2012 e portate dalla cartella di pagamento n. 014R01420120047542484000 0, con indicazione della data di notifica del 11.1.2013.	e/o dell'azione diretta all'esecuzione. In ogni caso non potrebbe essere riconosciuto il privilegio invocato da AER: 1) Al credito per interessi di mora in quanto AER non ha adempiuto al proprio onere di esporre il meccanismo di calcolo attraverso cui è giunta al quantum richiesto in modo da consentire le verifiche in merito alla collocazione del medesimo importo in privilegio. Tanto in considerazione del limite temporale previsto dall'art. 2749 c.c. per la collocazione degli interessi di mora in via privilegiata. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha ripetutamente affermato che l'accessorietà degli interessi, rispetto all'imposta, se può giustificare la collocazione del relativo credito con il medesimo privilegio previsto per quello principale, non è però sufficiente a far ritenere che la prelazione si estenda all'intero importo senza limitazione di carattere temporale o quantitativo, non rinvenendosi nella disciplina dell'imposta o del privilegio norme specifiche che introducano deroghe alla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 2749 c.c.. 2) Al credito per oneri di riscossione e spese di esecuzione perché non dovuto.	18 artt. 2752, 2749 cc. e n. 18 art. 2778 c.c.; € 250.999,63 in chirografo
--	--	--	---	--

Firmato



					Nulla per le spese di notifica stante la mancanza di prova della notifica stessa.		
3	Agenzia delle Entrate Riscossione PEC:pug.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it		€ 3.264.958,25	€ 24.710,01			
	RICHIESTA DEL CREDITORE: € 3.264.958,25 in privilegio grado 18 artt. 2752 2749 cc. e n. 18 art. 2778 c.c. € 24.710,01 in chirografo L'importo di € 3.289.668,26 (di cui € 987.447,50 quale somma iscritta a ruolo, € 2.241.480,79 per interessi di mora alla data del deposito della domanda di apertura della liquidazione; € 36.029,96 per accessori di legge /oneri di riscossione; € 24.706,91 per spese esecutive, € 3,10 per spese di notifica) viene richiesto per imposte ILOR e IRPEF tutte risalenti all'anno 1983 e rispettivamente: iscritte a ruolo nel 1992 e portate dalla cartella di pagamento n. R 009920019920110012001470 0, con indicazione della data di notifica del 30.10.1992 iscritte a ruolo nel 1993 e portate dalla cartella di pagamento n. R 009920019930020013000851 0 ,con indicazione della data di notifica del 20.1.1993 iscritte a ruolo nel 1995 e portate dalla cartella di pagamento n. R 009920019950090015003476 0, con indicazione della data di notifica del 27.9.1995.	Proposta del liquidatore: € 00 Si propone l'esclusione del credito allegato che l'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha fornito alcun elemento anche documentale idoneo a dimostrare, in relazione al credito medesimo, la notifica delle cartelle e la sussistenza di atti interruttivi del decorso dei termini di decadenza e/o prescrizione del diritto di credito e/o dell'azione diretta all'esecuzione. In ogni caso non potrebbe essere riconosciuto il privilegio invocato da AER. 1) Al credito per interessi di mora in quanto AER non ha adempiuto al proprio onere di esporre il meccanismo di calcolo attraverso cui è giunta al quantum richiesto in modo da consentire le verifiche in merito alla collocazione del medesimo importo in privilegio. Tanto in considerazione del limite temporale previsto dall'art. 2749 c.c. per la collocazione degli interessi di mora in via privilegiata. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha ripetutamente affermato che l'accessorietà degli interessi rispetto all'imposta, se può giustificare la collocazione			Lette le osservazioni al progetto di stato passivo inviate da AER con pec del 11.11.2024, considerato che le date di notifica delle cartelle poste a sostegno della domanda risalgono agli anni 1992, 1993 e 1995 e che AER nelle dette osservazioni ha dichiarato di non aver rinvenuto atti interruttivi della prescrizione e/o decadenza così come eccepita dal curatore in sede di progetto di stato passivo, si esclude il credito		



						del relativo credito con il medesimo privilegio previsto per quello principale, non è però sufficiente a far ritenere che la prelazione si estenda all'intero importo senza limitazione di carattere temporale o quantitativo non rinvenendosi nella disciplina dell'imposta o del privilegio norme specifiche che introducano deroghe alla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 2749 c.c.. 2) Al credito per oneri di riscossione e spese esecutive perché non dovuto. Nulla per spese di notifica stante la mancanza di prova della notifica stessa.		
4	Financit spa Pec: recuperocreditibnlf@pec.financit.it		€ 2.968,79			Serial#	€ 2.968,79	€ 2.968,79
		RICHIESTA DEL CREDITORE: € 2.968,79 in privilegio ex art 2751 c.c. L'importo di € 2.968,79 è stato richiesto in relazione al contratto di finanziamento con BNL Finance mediante cessione del quinto della pensione avente rata di € 305,00 ceduto in data 17.4.2025.				Si propone l'ammissione del credito di € 2.968,79 in chirografo in quanto il privilegio non è dovuto. L'istituto finanziatore, nel caso di specie, ha valore esclusivamente il suo credito residuo relativo al finanziamento erogato che, in quanto tale, non gode di alcun privilegio. Infatti, per giurisprudenza consolidata, si tratta di credito futuro che sorge solo nel momento in cui il debitore matura il diritto a percepire mensilmente i ratei di pensione. Inoltre la documentazione allegata alla domanda di insinuazione è priva di data		Si ammette € 2.968,79 in chirografo in quanto il privilegio non è dovuto
5	Organismo di composizione della Crisi da	€ 4.053,19				€ 4.053,19		€ 4.053,19

Firmato Da: D'AMORE



sovraindebitamento – Cittadino Indifeso Pec:	RICHIESTA DEL CREDITORE: L'importo di € 4.053,19 comprensivo di iva è stato richiesto a titolo di compenso maturato in relazione alla istanza presentata all'OCC di Trani dal debitore e all'attività professionale espletata giusta preventivo sottoscritto dal debitore.	Si propone l'ammissione di € 4.053,19 in prededuzione ex art. 6 CCII così come richiesto.	Si ammette l'importo di € 4.053,19 comprensivo di iva in prededuzione ex art. 6 CCII così come richiesto.

Firmato Da: D'AMORE MARIA OLIMPIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 289b4ae4824ca548e8ec95bd45ec2d14e

